



**COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 01

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Indicazioni per la gestione in fase di esercizio provvisorio nell'esercizio 2023 con riferimento alle previsioni del Bilancio e del Piano esecutivo di gestione relativi al triennio 2022-2024.

L'anno **duemilaventitre** addì **tre** del mese di **gennaio** alle ore 17.50 è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

Partecipano i signori

Franco Bazzoli – Sindaco

e gli Assessori:

Massimo Valenti

Valerio Bonazza

Luca Mussi

Non partecipa alla seduta l' Assessore e Susan Molinari

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Franco Bazzoli, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

OGGETTO: Indicazioni per la gestione in fase di esercizio provvisorio nell'esercizio 2023 con riferimento alle previsioni del Bilancio e del Piano esecutivo di gestione relativi al triennio 2022-2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Evidenziato

- che tra tante incertezze normative, contabili e finanziarie, e appesantimenti di ogni genere, il Comune non è riuscito sinora ad approvare il Bilancio per il triennio 2022-2024, entro il termine ordinario annuale del 31 dicembre dell'anno antecedente quello del primo anno di riferimento del bilancio da approvare, e tuttavia la gestione può avvenire secondo il particolare regime definito "esercizio provvisorio";
- che nell'ordinamento locale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento l'esercizio provvisorio ai sensi di quanto prevede l'art. 51 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, è disciplinato dall'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ma va autorizzato con l'accordo previsto all'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992;
- che l'art 81 dello Statuto speciale, Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nel testo attualmente vigente dispone:

"Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.";

L'art. 18 del Decreto del decreto legislativo n. 268 del 1992, dispone al comma 1 che "1. Le province disciplinano con legge le modalità e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'art. 81 dello statuto."

Evidenziato che costituisce tale tipo di accordo per quanto riguarda l'anno 2023 il

Protocollo d'intesa in materia di finanza locale del 28 novembre 2022 sottoscritto dal Presidente della Giunta provinciale, dall'Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;

Rilevato che il protocollo d'intesa dispone al punto 9

"9. TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 PER COMUNI E COMUNITÀ L'articolo 151 del D. Lgs 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 18/2015

stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale. In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023- 2025 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.”

Rilevato che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto, del Ministro dell'interno, del 13 dicembre 2022, con il quale si è disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

Evidenziato che, ai sensi degli artt. 49 e 51 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 L.P. l'esercizio provvisorio trova la propria disciplina nell'art. 163 del testo unico degli Enti locali e nei Principi contabili contenuti nell'allegato 4/2 punto 8 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare ai sensi dell'art. 3 di quest'ultimi, dei quali qui si riporta i testo:

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 163:

“Articolo 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria).

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e

tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. *(COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104).*

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. *(COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104).*

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in

cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi."

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2 punto 8:

"8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

8.1 Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.

8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai

sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

- 1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;
 - 2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
 - 3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.
- 8.4 La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in

dodicesimi. 8.6 La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

- a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
- b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesorieri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”). Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente.

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

8.11 Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

8.13 Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente.

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.”

Evidenziato quindi che si prospetta ora una gestione dell'attività economico finanziaria del Comune con le regole proprie dell'esercizio provvisorio, fino alla data entro la quale si debba approvare il bilancio, fissata ai sensi del sopra citato art. 163, comma 3, ora al 31 marzo 2021, ma anche successivamente qualora tale termine venga prorogato;

Evidenziato che l'art. 89 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, attribuisce alla Giunta comunale il ruolo di organo di indirizzo politico amministrativo, sulla base del documento programmatico approvato dal consiglio comunale (DUP), che fissa gli obiettivi politico amministrativi, e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

Evidenziato

- che come specifica l'art. 29 dello Statuto comunale la Giunta, attraverso gli atti di indirizzo, definisce gli obiettivi ai quali si deve uniformare l'attività di gestione, ed il comma 5

prevede che alla Giunta sono riservati gli atti deliberativi, nel rispetto degli obiettivi e assegnazioni finanziarie, patrimoniali e organizzative precedentemente individuati nel Piano Esecutivo di Gestione e atti di indirizzo relativi ai vari settori di attività;

- che quindi la Giunta comunale può definire obiettivi e assegnare risorse sia attraverso lo strumento del Piano Esecutivo di gestione, sia con atti di indirizzo, e questa duplice possibilità è ammisible perché l'art. 169 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, obbliga ad adottare il Piano esecutivo di gestione soltanto i Comuni che abbiano più di 5.000 abitanti;

Evidenziato che come è noto da qualche anno il Comune utilizza quale strumento per indirizzare e guidare l'attività gestionale il Piano esecutivo di gestione che si rifà agli stanziamenti di bilancio, alla programmazione del Documento unico di Programmazione, ed ad altri obiettivi individuati dalla Giunta, il tutto prendendo a riferimento la situazione di Base dell'organizzazione amministrativa del Comune;

Evidenziato che annualmente il Piano esecutivo di gestione va aggiornato con previsioni temporalmente parallele a quelle del bilancio approvato dopo l'adozione dello stesso adottato conseguentemente all'introduzione di un nuovo bilancio per porre le basi dell'attività gestionale che si proietta nell'arco temporale delle previsioni di bilancio, tuttavia pur in mancanza dell'approvazione del bilancio in attesa dell'adozione del corrispondente Piano esecutivo di gestione, a ben vedere, considerando la disciplina dell'esercizio provvisorio, che è essenzialmente costruita sull'ipotesi dell'esistenza di un Piano esecutivo di gestione, si ritiene che la soluzione più corretta per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio sia quella di provvedervi sulla base delle previsioni finanziarie, che mantengono un'attualità gestionale per almeno parte dell'anno 2023 dell'aggiornamento al Documento unico di Programmazione e del bilancio 2022-2024, approvati con deliberazione del Consiglio comunale **n. 8 del 10 febbraio 2022**, e delle successive modificazioni introdotte, e sulla base delle previsioni per l'esercizio 2023 già contenute nel Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 16 febbraio 2022 e s.m.i. ed ancora, per quanto compatibili in base agli obiettivi definiti, con lo stesso Piano e in parte con la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 16 febbraio 2022 (non più con riferimento al vicesegretario comunale in quanto non più in servizio) in aderenza alla normativa regionale in materia, all'art. 51 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 che rinvia alla definizione degli obiettivi agli accordi collettivi, ed agli accordi collettivi, ed in particolare ai sensi dell'art. 88 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e dell'art. 98 del C.C.P.L. 2002/2005 del 27.12.2005, nel testo introdotto con l'art. 23 dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali del 29 dicembre 2016, recepito per presa d'atto con la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 23 gennaio 2016), sia laddove essi consistono in obiettivi di buona amministrazione che ben possono essere rinnovati di anno in anno e sia anche con riferimento agli obiettivi il cui raggiungimento è stato programmato considerando un arco temporale più ampio di quello concluso il 31 dicembre 2022 perché riferiti ad un arco temporale maggiore, e sia infine con riferimento ad obiettivi, non raggiunti nell'anno 2022;

Ritenuto quindi di impartire le indicazioni sui provvedimenti che devono essere di riferimento per la gestione dell'attività comunale durante il periodo dell'esercizio provvisorio;

Evidenziato anche che come ben illustrato nella parte introduttiva del Piano esecutivo di gestione 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 16 febbraio 2022, il Piano esecutivo attribuisce le risorse alle due Aree gestionali

dell'organizzazione amministrativa del Comune, attribuite alla competenza gestionale del Segretario comunale e del Vicesegretario comunale,

Evidenziato ancora che peraltro la presenza di queste due Aree gestionali permane, ma essendo che nel frattempo è venuta meno la figura del Vicesegretario comunale, già responsabile gestionale dell'Area 2, oggi le competenze gestionali inerenti appunto la stessa Area sono suddivise tra più dipendenti, come stabilito con la deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 13 ottobre 2022, parzialmente integrata con deliberazione n. 180 del 9 dicembre 2022, e conseguenti decreti del Sindaco di attribuzione delle relative funzioni a tre diversi dipendenti, del 21 ottobre 2022, prot. n. 11672 per Funzioni in materia urbanistica edilizia e utilizzazione del territorio, decreto del 23 novembre 2022, prot. n. 12412 integrato con decreto del 21 dicembre 2022, prot. n. 14001 per funzioni in materia di attività relativa ai pubblici esercizi, fiere e mercati, commercio, attività inerenti i rapporti con l'utenza nell'assegnazione dei posti dei cimiteri e nella predisposizione e sottoscrizione dei contratti delle utenze del servizio idrico, con decreto di nomina del 16 dicembre 2022, prot. n. 13.773, per funzioni inerenti la realizzazione delle opere pubbliche e le manutenzione degli immobili comunali;

Evidenziato quindi che rispetto a quanto indicato nella parte descrittiva generale del Piano esecutivo di gestione ora le competenze già facenti capo al Vicesegretario comunale sono suddivise tra i tre dipendenti interessati da tali attribuzioni, ed in via residuale, per quanto ad essi non attribuito, sono di competenza del segretario comunale, ai sensi di quanto dispone in generale l'art. 126, comma 8, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Evidenziato anche che per quanto riguarda l'Area 1, ai sensi di quanto stabilito con indirizzi della Giunta comunale, ed in particolare con le deliberazioni n. 2 del 5 gennaio 2021 e n. 16 del 18 marzo 2021 e 6 del 4 febbraio 2021 vi sono alcuni funzionari che sono delegati di funzioni gestionali;

Evidenziato che se da un lato per l'Area 1, i soggetti titolati ad attività di spesa sono individuabili attraverso le deleghe dei dipendenti, ora in particolare per quanto riguarda l'Area 2 si può osservare che ora pertanto, dopo i decreti di nomina del Sindaci, l'individuazione delle attività di spesa avviene in base alla definizione dei compiti, cosicché, nell'ambito dei capitoli di spesa che nel Piano esecutivo di Gestione sono inseriti nell'Area 2, ciascuno dei responsabili individuati con decreto del Sindaco attinge le risorse per l'espletamento dei propri compiti, ma tale aspetto risulta valere principalmente per il funzionario dotato di competenze gestionali in materia di opere pubbliche , in quanto per gli altri possono essere limitatissime, ed episodiche situazioni nelle quali i dipendenti con funzioni di responsabilità debbano affrontare spese

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere favorevole sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;
- parere favorevole di regolarità contabile del Segretario comunale, quale responsabile in via principale del Servizio Finanziario, avocando a se la funzione in sostituzione dei responsabili delegati avendo già istruito la pratica ed in sostituzione in particolare della responsabile delegata in via principale oggi assente;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 53, 126, 183, 185, 187;

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023, citato in premessa, e del differimento del termine per l'approvazione del bilancio alla data del 31 marzo 2023, con decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2022, è autorizzato l'esercizio provvisorio, con applicazione della relativa disciplina all'attività di gestione;
2. Di stabilire che quindi, per quanto esposto in premessa l'esercizio provvisorio avvenga secondo gli stanziamenti del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2023-2024 già approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del **10 febbraio 2022** e secondo le previsioni assestate con le variazioni introdotte fino al 31 dicembre 2022, e correlativamente con riferimento agli stanziamenti gestionali specifici, e gli obiettivi introdotti con la deliberazione della Giunta comunale 14 del 16 febbraio 2022 (e le modificazioni introdotte fino al 31 dicembre 2022), e, per quanto riguarda il segretario comunale agli obiettivi introdotti ad integrazione con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 16 febbraio 2022, in quanto possono riguardare obiettivi attualmente non ancora raggiunti ed obiettivi raggiunti nell'anno 2022 ma di natura tali da poter costituire obiettivi attuali e rinnovabili annualmente;
3. Di precisare che la gestione dovrà avvenire con particolare riguardo e riferimento alle previsioni degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2023 nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato ed assestato entro la fine esercizio 2022, ed ai capitoli di spesa previsti per l'esercizio 2023, individuati nel Piano Esecutivo di Gestione nella versione più aggiornata entro l'esercizio 2022;
4. Di stabilire che la gestione avvenga nella piena osservanza delle vigenti disposizioni in materia di esercizio provvisorio, ferma restando la facoltà di introdurre, quando il perseguitamento delle finalità gestionali lo richieda o lo renda opportuno, tutte le variazioni agli stanziamenti di riferimento, ammesse appunto durante la gestione dell'esercizio provvisorio;

5. Di stabilire che quanto indicato nella presente deliberazione abbia efficacia ed effetti per tutto l'arco temporale nel quale sia possibile applicare la disciplina dell'esercizio provvisorio qualora si abbiano nuove disposizioni che differiscano ulteriormente la data di approvazione del bilancio, così come espressamente ammesso dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale citato in premessa;
6. Di dare atto che l'attività di gestione avverrà a cura dei responsabili delle attività gestionali delle Aree, 1 e 2, nelle quali si suddivide l'organizzazione amministrativa del Comune e dei relativi Servizi, secondo le materie di competenza ad essi attribuite, ed in particolare per l'Area 2 i responsabili nominati dal Sindaco nell'anno 2022, attingeranno dagli stanziamenti del Piano esecutivo destinati all'Area 2, che siano appropriati alle materie gestite, mentre i soggetti muniti di deleghe gestionali dell'Area 1, la cui competenza generale gestionale spetta al segretario comunale, opereranno utilizzando le risorse nei limiti delle competenze disposte dal Segretario comunale, al quale segretario spettano le risorse in materie non delegate ad altri dell'Area 1, ed ove eserciti avocazione di funzioni, e quelle in materie di competenza dell'Area 2 non attribuite ad altri responsabili della stessa area con decreti del Sindaco; ciò ferma restando la facoltà della Giunta con specifici atti di indirizzo di disporre diversamente circa la gestione di risorse per specifici stanziamenti;
7. A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, essendo di fondamentale rilevanza per indirizzare l'attività gestionale.
8. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Al presente verbale vengono uniti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto Digitalmente, Il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.